



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa
STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**PROCEDURA APERTA PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA SUPERIORE
AD € 100.000 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO,
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
(COMPRESIVA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE), NONCHE’ DELLA DIREZIONE LAVORI, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
E REDAZIONE PRATICHE CATASTALI, PER L’INTERVENTO “LE NUOVE
SCUOLE”
CIG 83534805C4
CUP B94B01000790005**

Acquisito il parere del Responsabile Unico del Procedimento si forniscono i seguenti:

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1

In riferimento all'art. 7.3, lett. l), del Disciplinare di Gara si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) se i n. 2 servizi di Direzione Lavori possono coincidere con i n. 2 servizi di Progettazione, fermo restando, ovviamente, che siano stati espletati entrambi i servizi (Progettazione e Direzione Lavori);

2) In caso di risposta negativa al quesito 1), si chiede, dal momento che l'offerta tecnica prevede la presentazione di soli 2 servizi, se essi potranno essere scelti a discrezione del concorrente tra quelli presentanti;

3) Se è sufficiente che i servizi di punta contengano solo alcune delle categorie a base di gara (esempio E.08, S.03, IA.02 e NON IB.08) oppure se debbano essere presentati n. 2 servizi di punta (eventualmente sia per la Progettazione che per la Direzione Lavori) per ciascuna singola categoria;

4) Qualora i servizi di punta siano solo 2 e debbano contenere tutte le categorie a base di gara, si chiede di specificare come interpretare la prescrizione "nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito di cui alla precedenti lett. i) ed l) in relazione alle prestazioni che intende eseguire", in quanto in tale ipotesi la prescrizione non avrebbe senso.

In ogni caso, nel rispetto della par condicio, si chiede si specificare in maniera chiara e cristallina il requisito esatto richiesto, dal momento che è stato modificato il testo del Bando Tipo ANAC e non appare chiaro.

RISPOSTA N. 1

In riferimento all'art. 7.3, lett. l), del Disciplinare di Gara si precisa:

I 2 servizi "di punta" di ingegneria e architettura per ciascuna prestazione (n. 2 per la progettazione e n. 2 per la direzione lavori), devono essere posseduti per lavori analoghi a quelli oggetto dell'affidamento (edilizia scolastica), per dimensione e caratteristiche tecniche.

Non si richiede la suddivisione nelle singole categorie: E.08 Edilizia, S.03 Strutture, ecc. L'importo complessivo dei lavori analoghi a quelli oggetto dell'affidamento - riferito alla somma di tutti i servizi di punta dichiarati (2 per la progettazione e 2 per la Direzione lavori - deve essere pari almeno allo 0,80 del valore complessivo dei lavori che si vanno ad affidare (pari a € 3.883.844,36).

I 2 servizi "di punta" di ingegneria e architettura per ciascuna prestazione (n. 2 per la progettazione e n. 2 per la direzione lavori), possono anche coincidere se si sono effettuati entrambe le prestazioni professionali (Progettazione e Direzione lavori).

Come precisato nel Disciplinare di gara (art. 7.3) i servizi di punta dichiarati saranno successivamente oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica.

Nello specifico:

Quesito 1.1

"In riferimento all'art. 7.3, lett. l), del Disciplinare di Gara si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) se i n. 2 servizi di Direzione Lavori possono coincidere con i n. 2 servizi di Progettazione, fermo restando, ovviamente, che siano stati espletati entrambi i servizi (Progettazione e Direzione Lavori);

Risposta:

Si, il concorrente deve possedere 2 servizi di punta per la Progettazione e 2 per la Direzione lavori i quali possono "coesistere" sullo stesso lavoro: in questo senso i due servizi possono coincidere, se si intende che per lo stesso lavoro sia stata effettuata sia la Progettazione che la Direzione lavori.

L'importo complessivo riferito a tutti i servizi (sommando quelli relativi alla progettazione e alla Direzione lavori) deve essere pari almeno lo 0,80 del valore complessivo dei lavori che si vanno ad affidare (pari a € 3.883.844,36)

Quesito 1.2

2) In caso di risposta negativa al quesito 1), si chiede, dal momento che l'offerta tecnica prevede la presentazione di soli 2 servizi, se essi potranno essere scelti a discrezione del concorrente tra quelli presentanti;

Risposta:

La risposta al chiarimento 1.1. è positiva. Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara (art. 7.3) e quindi, in sede di offerta tecnica, tutti i servizi di punta dichiarati saranno oggetto di valutazione.

Quesito 1.3

3) Se è sufficiente che i servizi di punta contengano solo alcune delle categorie a base di gara (esempio E.08, S.03, IA.02 e NON IB.08) oppure se debbano essere presentati n. 2 servizi di punta (eventualmente sia per la Progettazione che per la Direzione Lavori) per ciascuna singola categoria

Risposta:

I servizi di punta devono essere posseduti "per lavori analoghi a quelli oggetto dell'affidamento (edilizia scolastica), per dimensione e caratteristiche tecniche di importo complessivo riferito a tutti i servizi pari almeno lo 0,80 il valore complessivo dei lavori che si vanno ad affidare".

Quesito1.4

4) Qualora i servizi di punta siano solo 2 e debbano contenere tutte le categorie a base di gara, si chiede di specificare come interpretare la prescrizione "nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito di cui alla precedenti lett. i) ed l) in relazione alle prestazioni che intende eseguire", in quanto in tale ipotesi la prescrizione non avrebbe senso.

In ogni caso, nel rispetto della par condicio, si chiede si specificare in maniera chiara e cristallina il requisito esatto richiesto, dal momento che è stato modificato il testo del Bando Tipo ANAC e non appare chiaro.

In attesa di cortese riscontro si porgono i più distinti saluti.

Risposta:

Si veda la risposta ai quesiti 1.1. e 1.3.

QUESITO N. 2

Con riferimento al disciplinare di gara art.16 Contenuto Busta Tecnica criterio A1 si chiede:

- 1) cosa si intende per scheda tecnica numerata? di quante pagine può/deve essere composta?
- 2) alla voce relazione descrittiva cosa si intende per cartelle in formato A4? corrispondono ad un foglio di due pagine o ad una pagina?
- 3) e' possibile impaginare la relazione descrittiva su un foglio in formato A3 con la corrispondenza 2 pagine A4 = 1 Pag.A3?
- 4) Con riferimento al criterio A2 e successivo C1 nella compilazione del curriculum in formato europeo è possibile e semplificare la struttura riducendo le voci a quelle relative al tema di gara?

RISPOSTA N. 2

1) Per il criterio A1 riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell'offerta» indicata al Punto 18.1 lett. A1 è richiesta la Descrizione di n. 2 servizi di punta dichiarati (2 per la Progettazione e 2 per la Direzione Lavori).

Per ciascun servizio è richiesta una SCHEDA sintetica – considerata corrispondente massimo ad un foglio formato A4, utilizzato in fronte e retro. Le schede sono numerate per i diversi servizi e per il n. di pagine.

2) Una cartella in formato A4 è considerata corrispondente ad un foglio A4, utilizzato in fronte retro, nel font e dimensione specificate e cioè, carattere tahoma 10, interlinea 1.

3) No, la Relazione è massimo di due cartelle (vedi sopra), quindi due fogli A4 in fronte retro, ma alla relazione possono essere allegati elaborati grafici/fotografici per un massimo di 2, in formato A3. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

4) L'unica prescrizione riportata dal Disciplinare è che il Curriculum sia in formato Europeo. La Valutazione dei curriculum avverrà (come specificato nei Documenti di gara) in relazione alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.

QUESITO N. 3

In merito al requisito richiesto per il professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici si chiede se il certificato EGE civile è idoneo. In alternativa si chiede se la qualifica di Esperto CasaClima Junior è idoneo.

RISPOSTA N. 3

Per il requisito oggetto della richiesta di chiarimento e cioè: art. 7.1. del Disciplinare lettera f): Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico di cui al precedente punto 6:

Il requisito richiesto è il possesso di specifico certificato di accreditamento certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente (...) secondo quanto stabilito nel punto 2.6.1 del DM 10/11/2017 che si riporta integralmente:

"2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti Viene attribuito un punteggio premiante pari a (40) alla proposta redatta da: un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well); una qualunque struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) al cui interno sia presente almeno un professionista di cui al punto precedente.

Verifica: le società di progettazione presentano il profilo curricolare dei professionisti di cui é composta e presentano i relativi attestati di certificazione in corso di validità, ovvero con i crediti di mantenimento professionale in regola. I singoli progettisti presentano il proprio c.v. e l'attestato di certificazione in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola)".

QUESITO N. 4

Con riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro ed in particolare relativamente a quanto riportato al punto f) ovvero alla figura del professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, si chiede se: l'avere l'accreditamento secondo UNI 11339:2009 settore civile conforme allo schema Accredia in materia di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) redatto ai sensi dell'art.12, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102, rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente assolve alla verifica del requisito richiesto; l'avere accreditamento quale Valutatore del sistema di certificazione energetica degli edifici - SACE, riconosciuta dal Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management, - SECEM, qualifica rilasciata da CERMET (soggetto accreditato ai sensi della ISO 17024) che abilita il soggetto come ispettore per il controllo dei certificati energetici emessi in regione; assolve alla verifica del requisito.

RISPOSTA N. 4

Si veda la risposta al quesito n. 3 nel documento riepilogativo quesiti.

La Responsabile del Servizio Associato Gare

Dr.ssa Barbara Bellettini